

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale Civile di Vicenza,
riunito in Camera di Consiglio
sentite le parti all'udienza del 19.4.2013;
sciogliendo la riserva ivi formulata;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso preliminare alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato il 8.2.2013 dalla società ALFA spa, con sede in OMISSIS;
- visto il decreto di ammissione alla procedura di preconcordato emesso in data 22.2.2013, ed il termine dell'8.6.2013, stabilito per la conclusione della procedura preliminare;
- sentita la relazione del Giudice incaricato di riferire;
- rilevato che la società ricorrente ha chiesto, con ricorso del 19-22.2.2013, integrato il 10.4.2013, l'autorizzazione a sciogliersi da alcuni contratti pendenti o, in subordine, alla loro sospensione;
- vista la relazione in data 9.4.2013 del dr.TIZIO, avente i requisiti di legge, il quale ha attestato che lo scioglimento dei contratti *de quibus* è coerente con il piano in corso di preparazione ed è funzionale alla miglior soddisfazione dei creditori;
- ritenuta tuttavia l'incompatibilità dell'ipotesi dello scioglimento del contratto, che determina effetti definitivi, con la presente fase del preconcordato, che è caratterizzata da provvisorietà, e che può concludersi anche con un nulla di fatto (cioè senza un concordato), mentre lo scioglimento del contratto previsto dall'art.169bis l.f. presuppone che ci si trovi nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, con un piano e la relativa documentazione già predisposti e prodotti (cfr. Trib. Pistoia 30 ottobre 2011; Trib. Verona 31 ottobre 2012; Trib. Monza 16 gennaio 2013);
- ritenuta peraltro applicabile la sospensione del contratto, che è prevista dallo stesso art.169bis l.f., ipotesi che non confligge, per la sua provvisorietà, con la natura della procedura di preconcordato;
- rilevato che la ricorrente ha chiesto di potersi sciogliere o, in subordine, la sospensione dei seguenti contratti: contratto di locazione finanziaria immobiliare; tre contratti di locazione finanziaria auto; contratti di anticipazione bancaria in essere con (tra parentesi la loro richiesta in udienza):
BANCA 1 (rigetto dell'istanza);
BANCA 2 (non presente);
BANCA 3 (accetta la sospensione);
BANCA 4 (non presente);
BANCA 5 (non presente);
BANCA 6 (si è rimessa);
BANCA 7 (si è rimessa);
per limitarsi agli Istituti presi in considerazione dall'attestatore;

- rilevato che l'attestatore ha affermato che nessuna cessione di credito è mai stata notificata dalle Banche;

- vista l'integrazione depositata il 17.6.2013, in cui si dà atto dell'ammontare degli indennizzi dovuti alle controparti contrattuali nel caso di sospensione del contratto;

- ritenuto che sussistano le condizioni volute dalla legge solo per i contratti di leasing relativi alle autovetture AUDI A7 e FIAT Freemont, cosicché la società ricorrente può essere autorizzata in relazione ad essi, poiché l'attestazione risulta, in parte qua, essere coerente e logica nell'argomentare e non emergono motivi per dubitarne;

- ritenuto che la sospensione per 60 giorni dal ricorso (depositato il 8.2.2013) sarebbe già scaduta il 10.4.2013 e che pertanto possa essere concessa la durata massima della stessa (120 gg.), che si deve intendere come implicitamente domandata;

- ritenuto di dover fare eccezione:

a).per la Banca 1, che ha già revocato in data 14.2.2013 tutti i rapporti contrattuali in essere con ALFA spa, sicché non vi è più alcun rapporto da sospendere (circostanza non contestata);

b).per i.l., che è in procinto di intimare la risoluzione per inadempimento in via autonoma, per cui non vi è ragione di sospendere i due contratti ad essa facenti capo relativi al bene immobile ed all'autovettura AUDI A8;

c) ritenuto di dover escludere dalla applicazione della norma tutti i contratti di anticipazione bancaria, poiché in essi la prestazione fondamentale a carico della banca, della erogazione o messa a disposizione del denaro in favore del cliente, si è già esaurita, e non rimane altro che la controprestazione di restituzione (a mezzo mandato all'incasso *in rem propriam*, ed infatti ciò cui mira l'istanza è evitare l'effetto compensativo derivante dall'esecuzione del mandato all'incasso da parte della Banca), cosicché non vi sono due reciproche prestazioni da sospendere, in equilibrio sinallagmatico funzionale, ma una sola, come nel mutuo, ciò che pone la fattispecie al di fuori del campo di applicazione della norma di cui all'art.169bis l.f., che si riferisce (nel testo) ai contratti in corso di esecuzione, che sono, con la miglior dottrina, gli stessi rapporti pendenti di cui all'art.72 l.f., cioè i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti, di modo tale che il sacrificio che è imposto in forza di legge alla controparte in bonis trovi riscontro (in equilibrio sinallagmatico funzionale) nella reciproca sospensione della controprestazione (nel leasing, ad esempio, se viene sospeso il pagamento del canone, lo è anche l'uso del bene), la qual cosa non avviene per i contratti unilaterali e per l'anticipazione bancaria, che è contratto bilaterale a livello genetico, ma sostanzialmente unilaterale nella fase funzionale del sinallagma, in cui eventuali obblighi accessori della banca (di rendiconto, di diligenza, etc.) non incidono sulla struttura fondamentale (causa) del rapporto;

PQM

- visto l'art. 169bis, co. 1, l.f.;

autorizza la società ALFA spa, con sede in OMISSIS a sospendere per 120 giorni (fino all'8.6.2013) i seguenti contratti:

- leasing autovettura AUDI A7;

- leasing autovettura FIAT Freemont;

rigetta la domanda in relazione alle anticipazioni bancarie di Banca 2, Banca 3, Banca 4, Banca 5, Banca 6, Banca 7.

Si comunichi.

Vicenza, 20.6.2013.

Il Presidente

EX Parte Creditoris.it